

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale servizi elettorali, 5 marzo 2003, n. 10

Iscrizione nelle liste elettorali di cittadini italiani residenti all'estero. Certificato di cittadinanza.

Pervengono a questa direzione quesiti volti a conoscere se sia possibile procedere all'iscrizione nelle liste elettorali di nostri connazionali residenti all'estero, già iscritti nell'A.I.R.E., per i quali non risulti mai pervenuto dalle competenti autorità consolari il certificato di cittadinanza italiana.

Come noto, tale documento deve essere unito al fascicolo personale dell'elettore per comprovare la sussistenza dello status di cittadino italiano, requisito richiesto ai fini della legittima iscrizione nelle liste elettorali.

Al riguardo, su conforme parere della Direzione centrale per i servizi demografici di questo Ministero, si rappresenta quanto segue.

In assenza del certificato di cittadinanza rilasciato dalle competenti autorità consolari, può ritenersi idonea, ai fini dell'iscrizione nelle liste elettorali, la nota consolare che dichiara la sussistenza dello stato di cittadino italiano.

Ed invero la certificazione della cittadinanza italiana può essere validamente rilasciata dal sindaco, anche per i cittadini residenti all'estero, sulla base del combinato disposto degli articoli 7 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 e 33, comma 2 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

In particolare, tale ultima disposizione prevede che l'ufficiale d'anagrafe, d'ordine del sindaco, oltre alle certificazioni anagrafiche, possa attestare o certificare ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, escluse quelle previste dal comma 2 dell'art. 35 del medesimo d.P.R. n. 223/89, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse.

Alla luce delle norme sopracitate, pertanto, l'ufficiale d'anagrafe del comune d'iscrizione A.I.R.E. può certificare o attestare la sussistenza dello stato di cittadino italiano per il connazionale residente all'estero, i cui atti di stato civile siano stati trascritti in Italia, sulla base della documentazione e delle comunicazioni fatte pervenire dal competente consolato.

Si pregano le SS.LL. di voler comunicare quanto suesposto ai sindaci, segretari comunali, ufficiali elettorali, presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, affinché vengano adottate sin d'ora idonee iniziative per consentire l'iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali dei suddetti cittadini in tempo utile per le prossime consultazioni di primavera, significando che le direttive qui contenute devono considerarsi integrative delle istruzioni di cui alla circolare permanente n. 2600/L del 1° febbraio 1986.

Quanto sopra, tra l'altro, in linea con il principio di cui alla legge 16 gennaio 1992, n. 15, relativo al pieno allineamento tra posizioni anagrafiche ed elettorali (salvi i casi di minore età e di perdita del diritto elettorale attivo).

Non può non sottolinearsi, infine, che le direttive qui contenute risultano fondamentali al fine di garantire ai nostri connazionali residenti all'estero l'esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato.